Tribunale Benevento sez. I, 22/05/2025, n. 1090

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(Ã" omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)

- 1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, P.S. ha dedotto di essersi unita civilmente (ex L. 76/2016) con P.A. in Santâ?? Angelo a Cupolo (BN) il (omissis), e che la figlia di questâ?? ultima, R.C. (nata il (omissis) a Villaricca â?? NA) avuta con il defunto R.A., ha sempre convissuto con loro. Su tali premesse e sullâ?? assunto di essere legata a R.C. da un forte legame affettivo, ha proposto domanda di adozione di questâ?? ultima. Nel corso del giudizio sono state sentite R.C. e la madre naturale P.A.: la prima ha espresso la volontà di essere adottata da P.S.; la seconda ha manifestato il proprio consenso allâ?? adozione. Il PM ha espresso parere favorevole.
- 2. $Ci\tilde{A}^2$ premesso, si rileva che con legge nr. 76/2016 il legislatore ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, $ci\tilde{A}^2$ in attuazione dei precetti programmatici di cui artt. 2 e 3 della Costituzione, di modo che \tilde{A} " possibile affermare che anche a livello normativo la relazione di coppia omosessuale rientra nella nozione di \hat{a} ? vita privata \hat{a} ?•, nonch \tilde{A} © di \hat{a} ? vita familiare \hat{a} ?•. Non vi \tilde{A} " disciplina normativa dell \hat{a} ?? adozione del figlio del partner dello stesso sesso (cd. *stepchild adoption*), neppure in caso in cui l \hat{a} ?? adottando sia maggiorenne, atteso che la legge nr. 76/2016 non menziona l \hat{a} ?? art. 291 c.c. tra le norme applicabili alle unioni civili, ma ci \tilde{A}^2 non esclude che tale lacuna possa essere colmata in via interpretativa per garantire il diritto dei figli alla certezza e stabilit \tilde{A} del rapporto con coloro che effettivamente esercitano il ruolo genitoriale.

Lâ??adozione di maggiorenni, infatti, ha la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria, nonch \tilde{A} © di una storia personale tra adottante e adottando, diventando $\cos\tilde{A}$ ¬ uno strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. Se $\cos\tilde{A}$ ¬ \tilde{A} ", non vi \tilde{A} " ragione di escludere tale forma di adozione anche alle unioni civili, in mancanza di espressa preclusione normativa in tal senso. Dâ??altronde, se tale possibilit \tilde{A} \tilde{A} " ammessa dalla giurisprudenza pi \tilde{A} 1 recente nellâ??ipotesi, diversa e pi \tilde{A} 1 complessa per la minore et \tilde{A} dellâ??adottando, dellâ??adozione del minore â??in casi particolariâ?•, il collegio non veda ragione per non ammettere la stepchild adoption nel caso di adozione di maggiorenne, essendo la finalit \tilde{A} perseguita sempre quella di consentire la formazione di famiglie tra soggetti legati di fatto da saldi vincoli personali.

3. Sul punto, si rileva che lâ??orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di stepchild adoption del minore, che il collegio, come gi \tilde{A} detto, ritiene sovrapponibile anche allâ??adozione di maggiorenne, muove dallâ??affermazione che â??il desiderio di avere figli, â??naturaliâ?• o adottati, rientra nellâ??ambito del diritto alla vita familiare, nel vivere liberamente la propria condizione di coppia riconosciuto come diritto fondamentale, anzi, ne \tilde{A} " una delle espressioni pi \tilde{A} 1 rappresentative.

Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e lâ??adeguatezza dellâ??adottante a prendersene cura, unâ??interpretazione dellâ??art. 44 l. n. 184/1983 che escludesse lâ??adozione per le coppie omosessuali, solo in ragione dellâ??orientamento sessuale, sarebbe unâ??interpretazione non conforme al dettato costituzionale, in quanto lesiva del diritto di uguaglianzaâ?• (Tribunale Minorenni Roma, 23/12/2015). Ed ancora, â??lâ??orientamento sessuale e il rapporto di coniugio degli adottanti non rappresentano limiti elevati al rango di principi di ordine pubblico internazionale. Nella genitorialitĂ sociale, dice la corte, «lâ??imitatio naturae manca ab origine ed Ă" ampiamente compensata dalle ragioni solidaristiche dellâ??istituto e, con riferimento al minore, dalla realizzazione, da assoggettarsi a verifica giurisdizionale, del processo di sviluppo personale e relazionale piĂ¹ adeguato alla sua crescita»â?• (Cassazione, SS.UU., sent. nr. 9006/2021).

Secondo tale orientamento giurisprudenziale, la mancata previsione legislativa dellâ??accesso allâ??adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietÃ rispetto allâ??orientamento consolidato in giurisprudenza anche prima dellâ??entrata in vigore della legge sulle unioni civili a favore di tale adozione. Infatti, con la??entrata in vigore della legge sulle unioni civili â??resta fermoâ?• (ex art. 1, co. 20 L. 76/2016) quanto previsto non solo dalla legge, ma dal c.d. diritto vivente, ossia dallâ??interpretazione che della disciplina sulle adozioni A" stata fornita dalla giurisprudenza, â??che, nel pieno rispetto del diritto del minore, inserito in una famiglia same sex, ha dato tutela ad una bigenitorialit \tilde{A} , ancorch \tilde{A} \otimes realizzata tramite lâ??adozione in casi particolari, attributiva di uno status filiationisâ?• (Tribunale Minorenni Bologna, 6/7/2017). Nel solco di tale orientamento, il Tribunale di Milano, in tema di trascrizione in Italia dellâ??atto di nascita formato allâ??estero relativo a bambino con genitori dello stesso sesso, ha ribadito che la scelta del legislatore italiano nellâ??ambito della legge n. 76/2016 di non prevedere la c.d. stepchild adoption non puÃ2 indurre a ritenere contraria allâ??ordine pubblico tale tipologia genitoriale, dal momento che non solo allâ??estero la stessa Ã" pacificamente prevista e tutelata, ma anche in Italia la genitorialità same sex ha ormai trovato riconoscimento sulla base nellâ??interesse del minore, â??a conferma dellâ??assenza di superiori, contrari e ineludibili principi di rango primario alla genitorialitA da parte di coppie dello stesso sesso; non esistendo del resto dati scientifici che attestino la rilevanza della??orientamento sessuale dei genitori sul benessere dei figliâ?• (Tribunale Milano, sez. VIII, sent. 15/11/2018). In definitiva, va data prevalenza e tutela allâ??interesse al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con lâ??altra figura genitoriale sociale anche se dello stesso sesso, ciÃ² in assenza di ostacoli di natura normativa o di altra natura in tal senso.

- 4. In materia Ã" recentissimo lâ??arresto del Tribunale Minorenni Trento del 11/6/2024 che, nel condividere lâ??elaborazione giurisprudenziale cui questo collegio intende prestare adesione, ha ribadito che la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di â??famigliaâ?•(Ã" inequivoco il riferimento, nella normativa, alla â??vita familiareâ?•, a tacer dâ??altro), così offrendo allâ??adozione in casi particolari un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. [â?|] La legge di nuovo conio ha confermato lâ??orientamento di Cassazione, con lâ??articolo 1, co. 20: â??al solo fine di assicurare lâ??effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dallâ??unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti della??unione civile tra persone dello stesso sessoâ?•. Lâ??art. 1, co. 20 L. 76/2016 allâ??ultimo periodo prevede che â??resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigentiâ?•, locuzione che Ã" stata interpretata come clausola di salvaguardia espressiva, nel momento in cui â??consenteâ?•, della volontà di dare continuità allâ??interpretazione giurisprudenziale $\cos \tilde{A} \neg$ come si sviluppatasi nel tempo: â??Ã" insomma evidente che dalla legge 76/2016 non emerge affatto una volont del Legislatore di delimitare pi A rigidamente i confini interpretativi dellâ??adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontà contrariaâ?•. In definitiva, ove lâ??adozione risponda allâ??interesse dellâ??adottando e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati â??non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non più rispondente alla ricchezza e complessità delle relazioni umane nellâ??epoca attuale. Del resto, proprio la interpretazione evolutiva della Corte EDU della nozione di vita familiare di cui allâ??art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellâ??uomo e delle libertÃ fondamentali, Ã" giunta ad affermare che nellâ??ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non già le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dellâ??ordinamento, bensì i diritti dei bambiniâ?• (Tribunale Minorenni Trento, 11/6/2024.
- **5.** Sotto altro e concorrente profilo, si ritiene che la differenza di età di circa 16 anni tra la ricorrente e lâ??adottanda non sia di ostacolo allâ??accoglimento della domanda. Infatti, si afferma in giurisprudenza che lâ??art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di diciotto anni tra adottante e adottando, introduca una ingiusta limitazione e compressione dellâ??istituto dellâ??adozione di maggiorenne nellâ??accezione e configurazione sociologica assunta negli ultimi decenni, ciò in contrasto con le previsioni di cui allâ??art. 30 Cost. e allâ??art. 8 CEDU. In tal senso, â??in tema di adozione del maggiorenne, il giudice nellâ??applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra lâ??adottante e lâ??adottato, deve procedere ad una interpretazione dellâ??art. 291 c.c. compatibile con lâ??art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione allâ??art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo

alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata affectio familiarisâ?• (Cass., Sez. I, sent. nr. 7667/2020). Ed ancora, â??in tema di adozione del maggiorenne, non appare ostativa una differenza di età fra lâ??adottante e lâ??adottando pari a 14 anni e sei mesi in luogo dei 18 anni previsti dalla legge a fronte di una convivenza quasi decennale fra i soggetti interessati. Tale convivenza, nel caso di specie, depone inequivocabilmente nel senso della ragionevole riduzione del divario minimo, al fine di tutelare la situazione familiare consolidatasi da tempo e fondata sulla comprovata affectio familiaris. Lâ??ammissibilità dellâ??adozione, dunque, pur in difetto della differenza di età fissata dallâ??art. 291 c.c., risulta possibile dallâ??interpretazione costituzionalmente orientata, in conformità allâ??art. 30 cost. e allâ??art. 8 Cedu, secondo quanto ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità â?• (Tribunale Viterbo, 25/11/2022).

- 6. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, seppur lâ??adottante presenta una differenza di età con lâ??adottanda di sedici anni, questâ??ultima ha attualmente quarantâ??anni e vive con lâ??adottante e la madre naturale (unite civilmente) dallâ??età di tredici anni, costituendo a tutti gli effetti un nucleo familiare consolidato e compatto da quasi trentâ??anni. $Ci\tilde{A}^2$ che viene in rilievo $\tilde{A}^{"}$, quindi, la richiesta di concretizzare la lunga convivenza \hat{a} ??di fattoâ?• tra lâ??adottante e lâ??adottanda, attraverso un riconoscimento formale che sancisca la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta. La sussistenza di un effettivo rapporto genitoriale instauratosi fra il genitore sociale e la figlia della propria partner Ã" emersa anche in sede di audizione personale delle parti coinvolte in detta vicenda. Infatti, allâ??udienza del 9/7/2024 R.C. ha dichiarato di voler â??essere adottata da P.S.â?•, in quanto Ã" stata il suo â??punto di riferimentoâ?•, avendola cresciuta dallâ??età di 5 anni e convivendo con lei dallâ??età di 13 anni. Dichiarazioni che hanno trovato conferma, oltre che dalla stessa P.S., anche dalla madre naturale della??adottanda che, nel non opporsi a tale volontA, ha ribadito lâ??intensità del loro legame affettivo. Pertanto, su tali considerazioni, impedire questo tipo di adozione â??ritendendo insuperabile la differenza minima di età di ben diciotto anni â?•, costituirebbe espressione di unâ??interpretazione puramente letterale della norma che non tiene conto, a parere del collegio, di argomentazioni di carattere sistematico ed evolutivo. La riduzione di tale divario di etA appare ragionevole alla luce delle circostanze del caso concreto, essendo volta a tutelare la situazione familiare consolidatasi nel tempo e fondata su una comprovata affectio familiaris.
- **7.** Tutto quanto innanzi premesso, il ricorso Ã" fondato ed Ã" accolto ed Ã" disposto darsi luogo allâ??adozione di R.C. da parte di P.S., disponendo che lâ??adottata posponga il cognome dellâ??adottante al proprio, venendosi per lâ??effetto a chiamare R.P.C.
- 8. Spese di lite compensate in ragione della natura e della novit \tilde{A} delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

â?? dispone darsi luogo allâ??adozione di R.C., n. a (omissis) a Villaricca (NA) da parte di P.S., n. il (omissis) a Salsomaggiore Terme (PR);

â?? dispone che lâ??adottata posponga il cognome dellâ??adottante al proprio, venendosi per lâ??effetto a chiamare R.P.C.;

â?? ordina allâ??Ufficiale dello Stato Civile competente lâ??annotazione della presente sentenza a margine dellâ??atto di nascita dellâ??adottata;

â?? compensa per intero tra le parti le spese di lite.

Benevento, 21 febbraio 2025



Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : Lâ??adozione del maggiorenne, figlia della parte di unâ??unione civile, da parte dellâ??altra parte (cosiddetta stepchild adoption del maggiorenne) \tilde{A} " ammissibile e pu \tilde{A}^2 essere disposta dal Giudice. Sebbene la legge n. 76/2016 (che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso) non menzioni espressamente l'art. 291 c.c. (relativo all'adozione di maggiorenni) tra le norme applicabili alle unioni civili, tale lacuna normativa pu \tilde{A}^2 e deve essere colmata in via interpretativa.

Supporto Alla Lettura:

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

Lâ??adozione di persone maggiorenni (o c.d. *adozione civile*) Ã" contemplata dallâ??art. 291 c.c., e originariamente rispondeva allâ??esigenza dellâ??adottante che, privo di figli, era intenzionato a trasmettere il nome della sua famiglia ed il suo patrimonio. Attualmente tale finalità non Ã" venuta del tutto meno, ma nella pratica questo istituto costituisce più uno strumento di solidarietà umana. PerchÃ" si possa procedere con lâ??adozione, sia lâ??adottante che lâ??adottando, devono rispondere a dei requisiti legalmente previsti. Lâ??adottante deve:

- aver compiuto i trentacinque anni di etA;
- avere capacità di agire;
- superare di almeno diciotto anni lâ??età dellâ??adottando.

In casi eccezionali, il tribunale, può autorizzare lâ??adozione qualora il genitore abbia compiuto *trentâ??anni*, fermo restando la *differenza minima di diciotto anni*. Il dettato originario dellâ??art. 291 cod. civ., prevedeva come condizione per la validità dellâ??adozione che lâ??adottante non avesse figli legittimi, tale previsione era volta a tutelare i membri della famiglia legittima ed a ribadire che lo scopo dellâ??adozione era quello di dare un figlio a colui che non aveva potuto/voluto averne. In merito ai requisiti richiesti per lâ??adottando:

- deve essere *maggiorenne*;
- non deve essere interdetto;
- non deve essere già figlio adottivo di altra persona o dellâ??adottante.

Per procedere allâ??adozione, sono richiesti il *consenso* dellâ??adottato e dellâ??adottante, e quindi occorre la *capacit*à *di agire* dellâ??adottante e dellâ??adottato, requisito che deve permanere sino alla pronuncia di adozione; Ã" necessario anche lâ??assenso dei genitori dellâ??adottando, del coniuge dellâ??adottante e di quello dellâ??adottando non separati legalmente; nonché dei figli maggiorenni dellâ??adottante, in quanto lâ??assenso costituisce una sorta di tutela della compagine familiare poichÃ" lâ??adozione non deve essere motivo di turbamenti o deterioramento del nucleo familiare preesistente. Lâ??adozione attribuisce allâ??adottato uno status assimilabile a quello del figlio legittimo, perciò:

- assumerà il cognome dellâ??adottante che viene anteposto al proprio;
- avrà diritto alla successione nel patrimonio dellâ??adottante;
- avrà *diritto ad essere mantenuto* fino a quando non abbia raggiunto lâ??autonomia economica.

Page 8

Giurispedia.it